



# SOCIETÀ FILARMONICA

34070 TURRIACO (Gorizia)

PIAZZA LIBERTÀ

Cod. Fisc. 81005030317

Turriaco.

## **Assemblea straordinaria dei soci della Società Filarmonica di Turriaco per integrazioni e modifiche statutarie**

**Sede Sociale, Giovedì 4 agosto 2022**

Il Presidente Andrea Baldo, constatata la maggioranza dei soci aventi diritto di voto (sono presenti 36 soci su 41), dichiara aperta l'assemblea straordinaria dei soci della Società Filarmonica di Turriaco, sono le ore 20.40.

Propone all'assemblea di nominare il socio Marco Cerni come segretario. L'assemblea all'unanimità vota favorevolmente.

Il Presidente, dopo un breve saluto e ringraziamento ai presenti, ricorda agli stessi che l'unico punto all'ordine del giorno riguarda integrazioni e modifiche allo statuto sociale.

Tali modifiche, continua il Presidente, si rendono necessarie per adeguarsi alla normativa vigente relativamente al Terzo Settore, e più precisamente per consentirci l'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Prende la parola il Segretario dando lettura dell'intero nuovo Statuto, evidenziando le modifiche e le integrazioni apportate.

Segue un breve dibattito su alcuni punti dello Statuto e, una volta soddisfatte tutte le richieste di chiarimento, si passa alla votazione.

I presenti votano all'unanimità in favore del nuovo Statuto.

La seduta si chiude alle ore 22.34.

Il Presidente

Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL 4 NOV. 2022

AL N. 667 SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.

LIQUIDATI EURO 11.550,00

ART. 82 DLG 417/1

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)

Alessandro ANZANI

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lido Bonifacio Latessa





**SOCIETÀ FILARMONICA**  
34070 TURRIACO (Gorizia)  
ITALIA LIBERA  
1870

## **STATUTO DELLA "SOCIETÀ FILARMONICA DI TURRIACO - APS"**

### **PARTE PRIMA**

#### **Capo I - COSTITUZIONE E SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE**

**Articolo 1 - 1.** Dal 1870 ha vita e sede in Turriaco (GO) l'Associazione non riconosciuta denominata: **"Società Filarmonica di Turriaco - APS"** (di seguito anche Associazione).

2. Il Consiglio Direttivo, con specifica deliberazione ai sensi dello Statuto, potrà istituire sedi secondarie, filiali ed unità locali su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

3. La sua durata è illimitata.

4. Lo scopo della medesima è quello di favorire la diffusione dell'arte e della cultura musicale.

5. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli Associati, ed agisce nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3.7.17 n. 117, delle leggi nazionali e regionali in vigore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**Articolo 2 -** L'Associazione è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la crescita dei valori culturali ed artistici dei cittadini, la diffusione e la conoscenza della musica, nonché delle tradizioni popolari in campo musicale ed artistico.

2. L'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale come crescita personale ed occasione di incontro;
  - b) promozione e svolgimento di attività culturali in genere;
  - c) sviluppo dell'associazione e del volontariato musicale;
  - d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza della stessa;
  - e) incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
  - f) collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini, adesione ad organismi nazionali ed internazionali che hanno obiettivi simili;
  - g) promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
3. L'Associazione rivolge la propria opera in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, e la stessa è riconducibile alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e

secondarie all'attività istituzionale, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

5. In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà:

- a) organizzare corsi di musica per bambini e adulti, anche tramite l'istituzione di una Scuola di Musica che sia strutturata con sottosezioni diverse e l'individuazione di figure responsabili di sezione a seconda della disciplina insegnata;
- b) organizzare iniziative artistiche e culturali come veicolo di diffusione, dibattito e sviluppo delle tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione; organizzare manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- c) promuovere la musica in ogni sua forma attraverso l'organizzazione di concerti, happenings, seminari, corsi, feste;
- d) attivare iniziative musicali ed artistiche, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione giovanile per la diffusione della cultura artistica, in particolare di quella musicale;
- e) realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, curare l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- f) erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- g) richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- h) inoltrare opportune richieste di contributi a Enti privati, Enti pubblici, Unione Europea, persone fisiche e persone giuridiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

## **Capo II – ASSOCIATI**

**Articolo 3 - 1.** Possono associarsi tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, età, razza, religione, che intendano, in qualsiasi modo, concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Associazione stessa.

2. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

3. Gli Associati sono classificati in quattro distinte categorie:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari;
- c) Sostenitori.

4. Sono Associati Fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

5. Sono Associati Ordinari coloro che partecipano alla vita associativa quali i membri di un gruppo.

6. Sono Associati Sostenitori coloro che contribuiscono materialmente e moralmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione, prestando risorse o la propria attività in forma gratuita e volontaria.

7. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà integrarne il numero entro un anno.

**Articolo 4 - 1.** L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

2. Chiunque desideri far parte della Associazione, deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo precisando il proprio nome e cognome, il comune e la data di nascita, il domicilio ed il codice fiscale.
3. Per i richiedenti non ancora in possesso della maggiore età la domanda di ammissione viene presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
4. La domanda deve altresì contenere una specifica dichiarazione di impegno ad osservare quanto previsto nel successivo articolo 5.
5. Sull'accoglimento della domanda delibera il Consiglio Direttivo, ovvero uno o più Consiglieri all'uopo delegati, che provvede altresì all'iscrizione del nuovo Associato sul Libro dagli Associati. Nel caso di ammissione, il rapporto associativo si intende decorrente con il primo gennaio dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata. Anche in carenza di una specifica delibera, l'ammissione si intende comunque perfezionata con il versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso e con l'iscrizione sul Libro degli Associati.
6. Contro l'eventuale diniego, che dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al richiedente entro 60 (sessanta) giorni dalla decisione, è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del diniego stesso. Sul ricorso decide l'Assemblea alla prima riunione utile.
7. L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e comporta l'accettazione senza riserve delle norme statutarie, facendone proprie le finalità. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

**Articolo 5 - 1.** L'adesione alla Associazione comporta per l'Associato il diritto di voto nell'Assemblea e per l'Associato di maggiore di età il diritto di candidarsi alle cariche associative, trascorso almeno un mese dalla sua ammissione.

2. L'Associato ha diritto:

- a) di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare alle attività associative e di usufruire dei servizi forniti dall'Associazione;
- b) di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto;
- c) ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dai regolamenti interni;
- d) di esaminare i libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'Associazione, il quale metterà a disposizione i libri presso la sede dell'Associazione;
- e) di sottoporre al Consiglio Direttivo le richieste e le proposte ritenute utili od opportune in ordine alla vita ed alla attività dell'Associazione.

3. Con l'ammissione in Associazione l'Associato assume i precisi obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, il regolamento interno ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statuari;
- b) di versare la quota associativa ed eventuali contributi annuali secondo l'importo determinato dal Consiglio Direttivo;
- c) di sopperire alle maggiori spese sostenute o a contribuzioni straordinarie su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione dell'Assemblea;
- d) di conservare con la massima cura gli strumenti musicali e le attrezzature in dotazione di proprietà dell'Associazione;
- e) di svolgere l'attività a favore dell'Associazione in conformità agli scopi ed ai modi previsti nel presente Statuto;

f) di difendere sempre ed in ogni luogo il buon nome dell'Associazione ed osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni cui la stessa aderisca.

4. Il comportamento verso gli altri Associati nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

**Articolo 6 - 1.** La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

a) decesso dell'Associato;

b) recesso – ogni Associato può in qualsiasi momento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 del codice civile, recedere dall'Associazione dando comunicazione scritta con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo in corso; il recesso ha effetto dall'esercizio associativo successivo;

c) decadenza - il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza di un Associato a seguito della perdita di uno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

d) esclusione - il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato dalla Associazione qualora:

d.1) contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto,

d.2) non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni degli organi dell'Associazione e in particolare risulti moroso nel versamento della quota associativa,

d.3) svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione ,

d.4) rilevi accertati motivi di incompatibilità o di indegnità.

2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che decidono la decadenza o l'esclusione di un Associato devono essere debitamente motivate e trasmesse per iscritto all'Associato, il quale può opporre ricorso al Consiglio Direttivo contro tale decisione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Sul ricorso viene proposta discussione alla prima Assemblea utile; nel frattempo l'Associato escluso conserva la propria qualifica. L'esclusione per omesso pagamento del contributo associativo annuale non libera l'Associato dall'obbligo di versamento dello stesso.

3. Gli Associati deceduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

### **Capo III – ORGANI ASSOCIATIVI**

**Articolo 7 - 1.** Sono organi dell'Associazione:

1) l'Assemblea;

2) il Consiglio Direttivo

3) l'Organo di controllo;

4) il Revisore legale dei conti.

### **ASSEMBLEE**

**Articolo 8 - 1.** L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati con diritto di voto.

2. Alle Assemblee hanno diritto di voto solo gli Associati, ammessi nell'Associazione da almeno un mese, in regola con il versamento dei contributi associativi annuali; il voto è personale.

3. È facoltà dell'Associato di farsi rappresentare da altro Associato sottoscrivendo un'apposita delega a favore dell'Associato che lo rappresenterà in Assemblea. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) Associati.

4. Gli Associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia consentita l'identificazione dell'intervento e sia possibile lo scambio di documentazione. Gli Associati

possono esprimere il proprio voto anche per corrispondenza o in via elettronica attraverso PEC o raccomandata (anche a mani), purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che vota.

5. Il diritto di voto dell'Associato minorenni viene esercitato da un genitore, il quale tuttavia non può essere eletto alle cariche associative.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure persona designata dall'Assemblea.

**Articolo 9 - 1.** L'Assemblea ordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto o su richiesta dell'Organo di controllo, ove nominato. In questi ultimi due casi, la richiesta di convocazione deve contenere la proposta dell'ordine del giorno, ed il Presidente dovrà provvedere alla sua convocazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Il giorno dell'adunanza delle Assemblee sia ordinaria che straordinaria è fissato dal Consiglio Direttivo e la convocazione viene trasmessa dal Presidente, precisando il luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. Le notifiche di convocazione devono essere inoltrate agli Associati mediante avviso scritto recapitato a mano, a mezzo posta oppure a mezzo posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione va affissa nei locali della Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accorciare i tempi di notifica, fino a 3 (tre) giorni, per un motivo che egli riconosce urgente.

4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre i 6 (sei) mesi dalla data di chiusura dell'esercizio associativo.

**Articolo 10 - 1.** L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione quando gli Associati presenti saranno almeno pari alla metà degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria è ritenuta valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli Associati aventi diritto di voto e in seconda quando gli Associati presenti saranno almeno pari alla metà degli Associati aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

3. Le votazioni degli Associati sono espresse in forma palese mentre si assume il voto segreto su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

5. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

6. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dall'estensore, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede e devono altresì rimanere affissi all'albo dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni successivi alla data dell'Assemblea.

**Articolo 11 - 1.** All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su programmi, progetti, attività;
  - b) nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
  - c) nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso;
  - d) discutere e deliberare sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore legale dei conti;
  - e) approvare i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
  - g) decidere sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - h) discutere di ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a) approvare le proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare lo scioglimento dall'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
  - c) deliberare in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione;
  - d) decidere sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
  - e) discutere di ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
3. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vigente obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Articolo 12** - 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri maggiori di età eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti viene stabilito prima delle elezioni dal Consiglio Direttivo previo consenso dell'Assemblea.
2. I Consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo le cause di illeggibilità e di decadenza. Qualora il numero di candidati sia superiore al numero dei consiglieri che andranno a comporre il Consiglio Direttivo, risulteranno eletti Consiglieri gli Associati che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti viene eletto l'Associato più anziano.
3. I Consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
4. Nella prima seduta convocata dal Presidente uscente, il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
5. Il Consigliere, che per 3 (tre) sedute consecutive, senza giustificato motivo valido non intervenisse alle adunanze Consiliari, decade dalla Carica.
6. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, qualora possibile, il Consiglio Direttivo sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti, spetta alla prima Assemblea utile decidere sull'eventuale elezione di un nuovo Consigliere oppure sulla riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo.
7. I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
8. Nel caso il numero di Consiglieri si riduce al di sotto delle 3 (tre) unità, il Consiglio Direttivo provvede senza indugio a convocare l'Assemblea per la nuova elezione dell'intero Consiglio.

**Articolo 13 - 1.** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata l'opportunità, e comunque almeno una volta ogni 6 (sei) mesi, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato.

2. La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto o utilizzando servizi chat predisposti all'uopo, da inviare ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo non meno di 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi urgenti, a mezzo telefono almeno 1 (un) giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

4. Ogni riunione dovrà essere verbalizzata e i verbali, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, devono essere trascritti su apposito registro e conservati nella sede.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa indicazione all'atto della convocazione, possono partecipare esclusivamente i membri dello stesso, gli eventuali membri dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti.

**Articolo 14 - 1.** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare ha i seguenti compiti:

a) svolgere tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) deliberare sui programmi, atti e contratti di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo, sono riservati all'Assemblea;

d) predisporre, esaminare e approvare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) nominare e revocare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere;

f) decidere sull'ammissione, decadenza ed esclusione degli Associati;

g) fissare le quote associative ed i contributi richiesti agli Associati per la frequentazione dell'attività associativa;

h) determinare l'importo di eventuali contributi associativi integrativi qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventive;

i) deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri a singoli Consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;

j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi, designandone i rappresentanti da scegliere tra gli Associati;

k) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;

l) sottoporre all'Assemblea proposte di modifica dello statuto;

m) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

n) deliberare in ordine al conferimento di procure, sia generali che speciali, ferme le facoltà del Presidente stabilite dall'articolo 15;

o) provvedere ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto, dai regolamenti interni e da disposizioni legislative.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, comunque almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, e quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri o

l'Organo di controllo, ove nominato. Nelle ultime due ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio oppure da tecnici, nominati dal Consiglio stesso. Le commissioni possono essere composte da Associati e non. I compiti e l'eventuale retribuzione delle commissioni e dei tecnici vengono attribuiti dal Consiglio Direttivo, con il parere dell'Organo di controllo, ove nominato.

4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, comprese quelle all'ammissione, alla decadenza ed all'esclusione degli Associati. Non possono essere delegate le sole attribuzioni relative alla predisposizione dei bilanci e alla determinazione della quota associativa e dei contributi associativi. Ai Consiglieri delegati potranno essere conferiti i poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione con riferimento alle attribuzioni delegate.

5. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. I Consiglieri sono solidalmente responsabili delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nei confronti dei terzi.

7. Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può, comunque, essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

#### **PRESIDENTE**

**Articolo 15 - 1.** Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella riunione successiva al rinnovo delle cariche, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente.

2. È il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, ne garantisce l'identità e la coesione interna, cura i rapporti con i terzi e dà impulso alla vita associativa coordinando le varie attività.

3. Spetta al Presidente:

- a) provvedere, in conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, a tutto quanto è necessario e/o utile per la gestione ordinaria dell'Associazione;
- b) la convocazione e la direzione delle adunanze tanto all'Assemblea come del Consiglio Direttivo;
- c) la fissazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la cura dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) lo sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari;
- f) l'adozione, in caso di necessità e/o urgenza, delle deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo per le quali dovrà comunque richiedere la ratifica in occasione della prima riunione;
- g) la promozione delle azioni davanti all'Autorità giudiziaria, amministrativa e tributaria in qualunque stato e grado di giurisdizione, nominando i procuratori al contenzioso;
- h) l'assolvimento di tutte le formalità occorrenti per il riconoscimento giuridico ed amministrativo dell'Associazione.

4. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e i verbali del Consiglio Direttivo unitamente all'estensore.

5. Predisporre, coadiuvato dal Tesoriere, i bilanci annuali (consuntivo e preventivo) e la relazione sull'attività svolta.

6. In caso di assenza del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e ove fossero assenti entrambi saranno sostituiti dal Consigliere più anziano di età.

#### **SEGRETARIO**

**Articolo 16 - 1.** Il Segretario, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno del Consiglio Direttivo tra gli Associati maggiorenni; in questo secondo caso il Segretario parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. Il Segretario dell'Associazione, se scelto fra i Consiglieri, non ha diritto a nessun compenso, ma solo al rimborso spese al pari di tutti i Consiglieri; se, invece, viene chiamato a coprire la carica di Segretario un Associato non Consigliere o un non Associato, questi, oltre al rimborso spese, può aver diritto ad un compenso che sarà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

3. Il Segretario ha l'incarico di coordinare e organizzare la gestione delle attività associative ed in particolare:

- a) svolge l'attività tecnico-amministrativa relativa all'attuazione del programma annuale e al regolare funzionamento degli organi associativi;
- b) cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sottoscrivendone i verbali unitamente al Presidente;
- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro degli Associati;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- e) attende alla gestione degli archivi informatici e cartacei;
- f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Presidente.

#### **TESORIERE**

**Articolo 17 - 1.** Il Tesoriere, ove nominato dal Consiglio Direttivo, è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso o, in alternativa, è scelto all'esterno del Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione (maggiorenni); in questo secondo caso il Tesoriere parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

2. È depositario di tutti i valori e del denaro dell'Associazione.

3. Esegue i pagamenti visti dal Presidente o dal Vice-Presidente.

4. È tenuto a dar visione al Consiglio Direttivo ed agli Associati, tutte le volte che gliene faranno richiesta sia dei libri contabili come di tutto quello che egli tiene in deposito e costituisce il Patrimonio associativo.

5. Al Tesoriere è affidata la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e più precisamente:

- a) collabora con il Presidente nella stesura dei bilanci annuali;
- b) provvede ai pagamenti e alle riscossioni secondo le previsioni di entrata e di spesa approvate;
- c) redige i documenti contabili;
- d) assolve gli obblighi fiscali e contributivi;
- e) conserva la documentazione relativa alle entrate e alle spese nonché agli inventari dei beni dell'Associazione;
- f) svolge i compiti di economo;
- g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Presidente.

#### **MAESTRO, VICE MAESTRO E DIRETTORI ARTISTICI**

**Articolo 17-bis - 1.** Il Maestro viene nominato dal Consiglio Direttivo. Tale nomina è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. Resta in carica fino a revoca o a dimissioni dell'interessato. Le funzioni del maestro sono:

- a) dirigere il complesso durante le esercitazioni e le esibizioni pubbliche;
- b) scegliere il repertorio;
- c) decidere la metodologia di studio per le esercitazioni;

- d) decidere di volta in volta sull'opportunità tecnica di effettuare esibizioni pubbliche.
- 2. Il Vice Maestro viene nominato dal Consiglio Direttivo e può ricoprire qualsiasi altra carica sociale. Resta in carica fino a revoca o a dimissioni dell'interessato. Le funzioni del Vice Maestro sono:
  - a) sostituire il maestro in caso di sua assenza;
  - b) coadiuvare il maestro nelle sue funzioni.
- 3. I Direttori Artistici vengono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica fino a revoca o a dimissioni degli interessati. Le funzioni dei Direttori Artistici sono:
  - a) assumere, nell'ambito della Scuola di Musica, la carica di responsabile della sezione musicale di loro competenza;
  - b) coordinare le attività artistiche e di insegnamento legate alla propria disciplina di competenza.

### **ORGANO DI CONTROLLO**

- Articolo 18 - 1.** L'Organo di controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 (tre) anni. Si compone di 1 (uno) o di 3 (tre) membri effettivi eletti dall'Assemblea, di cui almeno 1 (un) membro effettivo ed 1 (uno) supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti sono rieleggibili.
2. L'incarico di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con l'incarico di Consigliere.
3. La carica di membro dell'Organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.
4. Le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle di:
  - a) verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
  - c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
  - d) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.
6. L'Organo di controllo partecipa alle riunioni delle Assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
7. Qualora l'Organo di controllo non sia stato nominato, ciascun Socio può richiedere al Consiglio di Amministrazione notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

### **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

- Articolo 19 - 1.** Il Revisore legale dei conti, la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e negli altri casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Assemblea che nomina il Revisore legale dei conti stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica. In alternativa alla nomina del Revisore legale dei conti, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'Organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.
3. Prima di essere sottoposto all'approvazione in Assemblea, il bilancio sarà oggetto di esame da parte del Revisore legale dei conti che esprimerà il suo parere con apposita relazione. Questa costituirà parte integrante del bilancio.

## **PARTE SECONDA**

### **Capo I – AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

**Articolo 20 - 1.** L'Associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri contabili e associativi:

- a) Libro Verbali delle Assemblee;
- b) Libro Verbali del Consiglio Direttivo;
- c) Libro degli Associati;
- d) Libro Verbali dell'Organo di controllo;
- e) Libro Verbali del Revisore legale dei conti;
- f) Libro Bilanci Preventivi;
- g) Libro Bilanci Consuntivi;
- h) Registro dei Volontari.

### **BILANCIO**

**Articolo 21 - 1.** L'esercizio associativo decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio può essere costituito dal solo rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legge.

3. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal Consiglio direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere visionata da tutti gli Associati all'interno della sede dell'Associazione.

### **PATRIMONIO ASSOCIATIVO**

**Articolo 22 1.** Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli Associati;
- b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
- c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli Associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
- d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.

2. Il fondo comune e gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione e/o dopo il suo scioglimento a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**Articolo 23 - 1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali versati dagli Associati;
- b) dagli eventuali contributi associativi integrativi, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione ai risultati di bilancio, e/o supplementari, determinati dal Consiglio Direttivo in relazione a determinati servizi svolti dall'Associazione;

- c) dagli eventuali versamenti integrativi, contributi, oblazioni e liberalità spontaneamente versate dagli Associati a titolo personale ai fini del raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente;
- d) dalle somme destinate dallo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali e non, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dall'Unione Europea per il raggiungimento delle finalità statutarie dell'Associazione e/o per la realizzazione dei programmi che rispondono a dette finalità;
- e) dal ricavato dell'esercizio delle eventuali attività commerciali svolte a favore di Associati e non nei limiti previsti dal precedente articolo 2;
- f) dai contributi in conto esercizio riconosciuti e versati da istituti di credito, da enti pubblici, anche territoriali, e/o privati ovvero dalle singole persone fisiche;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da ogni altra entrata che concorra alla copertura dei costi e delle spese sostenute dall'ente.

### **LA QUOTA ASSOCIATIVA**

**Articolo 24 - 1.** La quota associativa a carico degli Associati è stabilita dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è trasferibile per atto fra vivi, anche a titolo gratuito, non può essere trasmessa per causa morte, non è frazionabile, non è rivalutabile, non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato e va a costituire il fondo comune dell'Associazione.

2. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

## **Capo II – VOLONTARI E RESPONSABILITÀ**

### **VOLONTARI**

**Articolo 25 - 1.** Le attività svolte dagli Associati in seno all'Associazione per il raggiungimento dei fini istituzionali sono prestate in forma volontaria, libera e gratuita. Quando necessario ai fini delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati, nei limiti e nelle modalità stabiliti dalla legge.

2. L'attività in favore della comunità e del bene comune che i volontari svolgono per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie disponibilità, deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

4. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

### **RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE**

**Articolo 26 - 1.** L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti, che esercitano la rappresentanza dell'Associazione nei limiti fissati dalla legge e dal presente

statuto. Delle obbligazioni non assunte degli organi statutari competenti rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

3. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### PARTE TERZA

#### COLLEGIO ARBITRALE

**Articolo 27 - 1.** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e gli Associati nonché tra gli Associati medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da 3 (tre) arbitri, la cui nomina dovrà essere notificata a mezzo raccomandata, anche a mano, o PEC.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

3. Gli arbitri dovranno preferibilmente essere scelti tra gli iscritti agli Albi Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

4. Al collegio arbitrale, come determinato ai sensi del presente articolo, non potranno essere rimesse le sole controversie per le quali la legge preveda una competenza inderogabile della autorità giudiziaria.

5. Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro accettazione della nomina come arbitri, da trasmettere all'Associazione a mezzo raccomandata, anche a mano, o PEC.

#### SCIOGLIMENTO

**Articolo 28 - 1.** L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

2. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità musicali o culturali o di utilità sociale, designati dall'Assemblea, nei termini previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

**Articolo 29 - 1.** Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE

*[Firma]*



IL SEGRETARIO

*[Firma]*



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (\*)

Alessandro ANTONI

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Audio Bonifacio Latessa